

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARANO TICINO EPER L' USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO DA RUGBY" SITO IN VIA SEMPIONE**

L'anno 2025 il giorno.....del mese di, presso la sede comunale, con il
presente atto da valere a ogni effetto di legge, in attuazione della determinazione
n.....del.....

TRA

Il Comune di Marano Ticino, codice fiscale....., che per brevità sarà di seguito denominato
"Comune, per il quale intervienenella sua qualità di Responsabile Area Tecnica,

E

Associazione Sportiva.....(di seguito denominata utilizzatore assegnatario)
CF.....con sede legale a, per cui interviene
.....CF....., nato
a.....il.....residente in....., in qualità
di legale rappresentante

Premesso

- Che in esito alla procedura di evidenza pubblica, con determinazione n.....del.....è stata affidata a.....la concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo comunale (Campo da Rugby) sito in.....;
- Che il Comune ha ultimato con esito favorevole la verifica dei requisiti di qualificazione e di assenza di cause di esclusione di legge (nonché di non ricorrenza di cause impeditive alla contrattazione con la P.A. anche ex art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023).

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'uso dell'impianto sportivo comunale (Campo da Rugby) sito in Via Sempione, come evidenziato in rosso nell'allegata planimetria, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso.

L'impianto sportivo, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di:
spazi di attività sportiva

campo di gioco attrezzato per Rugby FG. 5.Mapp 258-294.

campo pertinenziale di allenamento FG. 5 Mapp 97.

ARTICOLO 2- SCOPO

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva del Rugby, non solo agonistica ma anche ludico-motoria-ricreativa, tra i giovani (con meno di anni 18), quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con apertura alle esigenze della collettività locale (prevedendo in ogni caso, l'accesso da parte della Scuola Comunale e laddove possibile e compatibile con le necessità dell'utilizzatore da parte delle associazioni comunali);
- 3) mantenere l'impianto sportivo funzionale e in buone condizioni d'uso;

- 4) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- 5) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- 6) ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti (di fatto azzerati, eccezion fatta per eventuali interventi di manutenzione straordinaria) a carico del Comune;
- 7) salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- 8) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività anche di altre associazioni presenti sul territorio comunale, prive di scopo di lucro, ma che perseguono finalità d'interesse sociale e pubblico in senso lato;
- 9) fruibilità dell'impianto da parte della scuola comunale di Marano Ticino, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

ARTICOLO 3- USO DELL'IMPIANTO

Il Campo da Rugby è concesso in uso scolastico (compatibilmente con le necessità dell'utilizzatore assegnatario) alla Scuola Comunale di Marano Ticino e alle Associazioni Locali del Comune di Marano Ticino, senza finalità di lucro. Tale utilizzo - estraneo al rapporto oggetto della procedura di assegnazione – dovrà risultare compatibile in particolare con il calendario delle attività dell'utilizzatore assegnatario. Durante l'utilizzo da parte della Scuola e delle Associazioni Locali, l'utilizzatore assegnatario non è tenuto all'apertura, custodia, pulizia e chiusura dell'impianto in quanto sarà di competenza degli utilizzatori occasionali (Scuola, Comune e Associazione Locale). L'utilizzatore assegnatario ha il diritto di usare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente, pur dovendo appunto garantire un uso pubblico dell'impianto ai soggetti sopra indicati, secondo un piano di utilizzo annuale (o se necessario semestrale) concordato con il Comune che concili le sue esigenze con quelle dei soggetti già indicati anche nel rispetto dei piani di utilizzo positivamente consolidati. L'utilizzatore assegnatario dovrà, entro il mese di agosto (in caso di piano semestrale entro il mese di agosto ed entro il successivo mese di febbraio) di ogni anno, comunicare al Comune le necessità di ore e di giorni mensili per la propria attività sportiva che non potranno superare il 90% su base annua (o semestrale a seconda del piano presentato). Il restante 10% sarà a disposizione delle Associazioni locali senza finalità di lucro, del Comune e della Scuola comunale che ne faranno richiesta entro l'ultimo giorno del mese antecedente quello di utilizzo. Qualora non vi fossero richieste le ore e i giorni mensili saranno utilizzati dall'utilizzatore assegnatario. Quest'ultimo dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto e le responsabilità in caso di danni, da esporre in modo visibile all'utenza. Dovrà altresì, consentire l'utilizzo dell'impianto esclusivamente per l'uso cui è destinato, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Deve inoltre, osservare le disposizioni di Legge e gli eventuali regolamenti comunali e/o prescrizioni previste e applicabili all'impianto e all'esercizio delle attività svolte nel medesimo. Si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza del termine, nelle stese condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi all'interno dell'impianto laddove necessarie.

ARTICOLO 4 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI MARANO TICINO PER PROPRIE ATTIVITÀ/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITÀ

L'utilizzatore assegnatario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 30 (trenta) giorni annui, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni in gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per propria attività, l'utilizzatore assegnatario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 – TARIFFE E COSTI PER UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE COMUNALI E ASSOCIAZIONI COMUNALI SENZA FINALITÀ DI LUCRO

L'utilizzatore assegnatario non potrà richiedere tariffe per l'uso da parte delle scuole comunali, del Comune e/o di associazioni comunali senza finalità di lucro, se non il rimborso dei costi vivi derivanti dall'utilizzo impianti di illuminazione e altre utenze. Il tutto dovrà essere riportato comunque nel rendiconto di gestione di cui all'articolo 10. All'atto della consegna e restituzione impianto da parte degli utilizzatori occasionali (chiunque essi siano) dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio tra gli stessi e l'utilizzatore assegnatario sullo stato di consistenza dello stesso.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'UTILIZZO

L'affidamento in uso avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. L'utilizzatore assegnatario, al termine della durata della Convenzione e in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto, al fine di garantire la continuità dell'utilizzo dell'impianto, si impegna ad accettare la proroga tecnica, alle stesse condizioni, a seguito di richiesta espressa del Comune e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza.

ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE ASSEGNATARIO

Dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza, custodia, pulizia;
- b) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- c) provvedere alla conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale negli orari dell'attività sportiva, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche relativa ai rapporti fra l'utilizzatore assegnatario e i propri collaboratori/dipendenti, con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 codice civile;
- d) rispettare il divieto di realizzare opere non autorizzate;
- e) riservare 30 giornate di uso gratuito dell'impianto al Comune per scopi istituzionali e/o per concessioni di gratuità ad altre associazioni comunali;
- f) costituire una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;
- g) provvedere all'assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- h) prevedere un piano di utilizzo dell'impianto concordato con il Comune, con obbligo di messa a disposizione anche ad altre associazioni e scuole comunali (oltre che al Comune) al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto;
- i) rispettare l'obbligo di rendicontazione annuale della gestione.
- j) spese di riscaldamento ed energia elettrica (eccezion fatta di quelle riferibili a utilizzo occasionale da parte di altri soggetti che provvederanno al relativo rimborso a favore dell'utilizzatore assegnatario).
- k) segnalare all'Ufficio Tecnico comunale gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- l) provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti;
- m) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- n) concedere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza di legge dell'impianto;
- o) attenersi al piano di utilizzo presentato e concordato;
- p) garantire bontà e puntualità dell'utilizzo, rispetto e informazioni nei rapporti con l'utenza;

- q) rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui all'articolo 8;
- r) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- s) provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari (e richiesti dal Comune) nonché al taglio periodico dell'erba e della vegetazione circostante l'impianto;
- t) reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dall'utilizzo dell'impianto e risultanti dal rendiconto di cui all'articolo 10, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva;
- u) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- v) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale e o altre azioni positive a favore di ragazzi con situazioni sociali ed economiche di bisogno, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze;
- w) supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- x) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;
- y) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazione e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- z) provvedere alla realizzazione ogni anno agli interventi per migliorie di cui all'articolo 9 per l'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) .nonchè alla relativa rendicontazione in sede di rendiconto gestorio di cui all'articolo 10;
- aa) provvedere alla stipula di Polizza RCT e RCO per un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 a copertura di eventuali danni a all'impianto e/o agli utenti dello stesso (ivi inclusi i ragazzi nel corso delle attività di gioco e/o allenamento).

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'utilizzatore assegnatario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza anche antincendio. Viene pertanto posto a suo carico l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini anti-infortunistici, della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in appositi documenti e/o programmi e/o Piani di emergenza.
Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti anche di protezione antincendio esistenti. Prima dell'inizio dell'attività, l'utilizzatore assegnatario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D. Lgs. N.81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente convenzione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile a qualsivoglia titolo.
- b) Rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, ove ricadenti;
- c) Effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in apposita documentazione e registri (che dovrà essere messa a disposizione del Comune a semplice richiesta);
- d) Segnalare senza ritardo all'Ufficio tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza – ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di

sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 9 – INTERVENTI ANNUALI PER MIGLIORIE

L'utilizzatore assegnatario dovrà provvedere ogni anno a investire la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per spese per **migliorie tecnico-strutturali e/o funzionali che dovrà poi rendicontare nel rendiconto di gestione di cui all'articolo 10.**

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

L'utilizzatore assegnatario ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

- a) Rendiconto dettagliato dell'utilizzo dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie, ecc...) e le eventuali entrate afferenti l'utilizzo dell'impianto con relativa dimostrazione di successivo integrale utilizzo per sostenere i costi di esercizio e/o per iniziative volte a promuovere la cultura dello sport e/o per le migliorie di cui al precedente articolo 9 o comunque altri interventi riqualificanti l'impianto;
- b) Una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto sportivo nell'esercizio precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni locali (del Comune di Marano Ticino) senza finalità di lucro e le classi delle scuole comunali che hanno utilizzato l'impianto, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive dell'utilizzatore assegnatario.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) Gli oneri di manutenzione straordinaria. In tal caso, resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso all'utilizzatore assegnatario, concordandone nel limite del possibile, tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto allo stesso per il mancato utilizzo dell'impianto;
- b) Il rimborso costo utenze in occasione di iniziative organizzate dal Comune e comunque in occasione dell'utilizzo impianto da parte dello stesso e da chi per esso.

ARTICOLO 12 – SUB UTILIZZO

È vietata espressamente ogni sub concessione/utilizzo a qualsivoglia titolo a terzi dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi e agli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune. È fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune. In caso contrario quest'ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese dell'utilizzatore assegnatario. Ove modifiche o innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo all'utilizzatore assegnatario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell'impianto quest'ultimo nulla potrà richiedere a qualsivoglia titolo, per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 14 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'UTILIZZATORE ASSEGNATARIO

L'utilizzatore assegnatario è tenuto a informare il Comune di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione. In

ogni caso, ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di concessione, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 15– RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'utilizzatore assegnatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della Convenzione. Allo scopo l'utilizzatore assegnatario stipulerà (come già previsto al precedente punto 7) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni all'impianto e/o agli utenti dello stesso (ivi inclusi i ragazzi nel corso delle attività di gioco e/o allenamento e RCO (a copertura eventuali dipendenti e/o collaboratori) per un massimale ciascuna di almeno Euro 1.500.000,00.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della convenzione. L'utilizzatore assegnatario si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto. In mancanza lo stesso potrà andare incontro alla risoluzione della convenzione di cui al successivo articolo 17. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di Polizza e/o altre deficienze di copertura danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, l'utilizzatore assegnatario, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

ARTICOLO 16 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione l'utilizzatore assegnatario dovrà costituire una cauzione – mediante polizza fideiussoria per l'importo pari ai costi di miglitoria annua presentati in sede di offerta e/o aggiudicazione corrispondenti all'intera durata della Convenzione e quindi pari a complessivi Euro(con possibilità di svincolo progressivo).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ARTICOLO 17 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Marano Ticino potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza dell'utilizzatore assegnatario tramite comunicazione scritta e motivata. In particolare, sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) Il mancato rispetto dell'impegno alle spese annue di miglitoria;
- b) La chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) La violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria;
- d) La violazione delle disposizioni in materia di divieto di sub utilizzo/concessione a qualsivoglia titolo effettuata;
- e) L'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato o senza autorizzazione;
- f) La violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente Convenzione;
- g) Una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;

- h) Il mancato rispetto dell'obbligo annuale di rendicontazione;
- i) Il mancato rispetto dell'obbligo di investire tutti gli eventuali utili nella manutenzione impianto, iniziative per la promozione benefici attività sportiva, costi di gestione e migliorie, il tutto come sopra meglio precisato.

La convenzione può essere revocata inoltre, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico senza che ciò comporti indennizzo per l'utilizzatore assegnatario. Quest'ultimo ha facoltà di recedere dalla convenzione al termine di ciascun anno, da comunicarsi tramite p.e.c. o con comunicazione consegnata a mani al protocollo comunale, per gravi e giustificati motivi, con un preavviso di almeno 6 mesi. Resta sempre ferma la possibilità di escussione della Polizza Fideiussoria nei casi di risoluzione sopra indicati. In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell'utilizzatore assegnatario.

ARTICOLO 18 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

È piena facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. L'utilizzatore assegnatario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo all'utilizzatore assegnatario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio. Quest'ultimo deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 19 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che l'utilizzatore assegnatario dichiara di conoscere e accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della Concessione.

ARTICOLO 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'utilizzatore assegnatario, con riferimento alla presente Convenzione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/11/2014 (modificato con Delibera di Giunta Comunale n.11 del 16/02/2024). La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'utilizzatore assegnatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le eventuali transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Marano Ticino informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e Regolamento UE n.679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento è il Comune di Marano Ticino, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Marano Ticino, Via Sempione n.42. **Il DPO incaricato è**

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'utilizzatore assegnatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia conseguenti a quanto previsto nella presente Convenzione, in quanto applicabili. Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia a quanto previsto negli atti di procedura (ivi incluso l'avviso di manifestazione interesse) e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.86 n.131. le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, saranno a carico dell'utilizzatore assegnatario. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente quello del Tribunale di Novara.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE

PER L'UTILIZZATORE ASSEGNATARIO

Allegati:

- Planimetria Impianto